

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC)

del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 32 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sulla protezione degli animali;

visto l'articolo 44 della legge del 15 dicembre 2000² sugli agenti terapeutici;

visto l'articolo 36 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 1992³ sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 177, 181 capoverso 1^{bis} e 185 capoversi 5 e 6 della legge del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura;

visto l'articolo 57 capoverso 3 lettera c della legge del 1° luglio 1966⁵ sulle epizootie,

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

- a. ordinanza del 27 maggio 1981⁶ sulla protezione degli animali (OPAn);
- b. ordinanza del 18 agosto 2004⁷ sui medicamenti veterinari (OMVet);
- c. ordinanza del 28 ottobre 1998⁸ sulla protezione delle acque (OPAc);
- d. ordinanza del 7 dicembre 1998⁹ sui pagamenti diretti (OPD);
- e. ordinanza del 14 novembre 2007¹⁰ sui contributi d'estivazione (OCEst);
- f. ordinanza del 7 dicembre 1998¹¹ sui contributi nella campicoltura (OCCamp);
- g. ordinanza del 22 settembre 1997¹² sull'agricoltura biologica;
- h. ordinanza del 23 novembre 2005¹³ concernente la produzione primaria (OPPrim);

RS 910.15

- 1 RS **455**
- 2 RS **812.21**
- 3 RS **817.0**
- 4 RS **910.1**; RU **2007** 6095
- 5 RS **916.40**
- 6 RS **455.1**
- 7 RS **812.212.27**
- 8 RS **814.201**
- 9 RS **910.13**; RU **2007** 6117
- 10 RS **910.133**; RU **2007** 6139
- 11 RS **910.17**; RU **2007** 6175
- 12 RS **910.18**; RU **2007** 6181
- 13 RS **916.020**

- i. ordinanza del 23 novembre 2005¹⁴ concernente la qualità del latte (OQL);
 - j. ordinanza del DFE del 23 novembre 2005¹⁵ concernente l'igiene nella produzione lattiera (OIgPL);
 - k. ordinanza del 27 giugno 1995¹⁶ sulle epizoozie (OFE);
 - l. ordinanza BDTA del 23 novembre 2005¹⁷.
- ² La presente ordinanza si applica ai controlli:
- a. delle aziende registrate secondo l'articolo 3 capoverso 3 OPPrim;
 - b. dell'allevamento, della coltivazione, della produzione e del raccolto di prodotti primari;
 - c. della mungitura, dell'allevamento e della detenzione di animali da reddito agricoli prima della macellazione;
 - d. delle disposizioni rientranti nel campo d'applicazione delle ordinanze secondo il presente articolo che richiedono la presenza del gestore.

Art. 2 Frequenza dei controlli

¹ I Cantoni coordinano i loro controlli in maniera che le aziende agricole siano di regola controllate non più di una volta l'anno e le aziende biologiche non più di due volte l'anno.

² Sono permessi controlli più frequenti segnatamente:

- a. delle aziende in cui sono state constatate lacune durante il controllo precedente;
- b. delle aziende per le quali vi è il sospetto fondato di non rispetto delle prescrizioni;
- c. delle aziende in cui sono state effettuate modifiche importanti dell'esercizio;
- d. in caso di eventi straordinari come malattie o epizoozie.

³ Il periodo massimo ammesso tra due controlli consecutivi è di:

- a. 4 anni per i controlli in virtù dell'OPAn¹⁸, dell'OPAc¹⁹, dell'OPD²⁰ (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, contributi ecologici, contributi etologici), dell'OCCamp²¹, dell'OPPrim²² e dell'OIgPL²³;

¹⁴ RS 916.351.0

¹⁵ RS 916.351.021.1

¹⁶ RS 916.401

¹⁷ RS 916.404

¹⁸ RS 455.1

¹⁹ RS 814.201

²⁰ RS 910.13; RU 2007 6117

²¹ RS 910.17; RU 2007 6175

²² RS 916.020

²³ RS 916.351.021.1

- b. 12 anni per i controlli in virtù dell'OMVet²⁴, dell'OPD (dati relativi alla struttura aziendale), dell'OCEst²⁵, dell'OQL²⁶, dell'OFE²⁷ e dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005²⁸.

⁴ Fino al 31 dicembre 2009, ogni anno almeno il 2 per cento delle aziende è sottoposto a un controllo per campionatura. A partire dal 1° gennaio 2010, ogni anno almeno il 2 per cento delle aziende è sottoposto a un controllo in base a una valutazione dei rischi.

Art. 3 Qualità e riconoscimento dei controlli

¹ Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, gli organi di controllo privati devono essere accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020²⁹ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996³⁰ sull'accreditamento e sulla designazione.

² I risultati dei controlli eseguiti da un organo di controllo sono vincolanti per tutte le autorità competenti per l'esecuzione. Queste ultime controllano la realizzazione del mandato da parte degli organi di controllo privati.

³ Gli organi di esecuzione notificano agli altri organismi interessati come anche all'organo di controllo le lacune riscontrate, indipendentemente dall'oggetto del controllo. Gli organi di esecuzione e gli organi di controllo adottano le misure adeguate.

Art. 4 Compiti dei Cantoni

¹ I Cantoni designano un organo di coordinamento dei controlli di cui all'articolo 1.

² L'organo di coordinamento stabilisce le aziende da controllare e gli ambiti di controllo. Tiene un elenco delle persone responsabili dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 1 e trasmette tale elenco una volta l'anno all'Ufficio federale dell'agricoltura, all'Ufficio federale di veterinaria, all'Ufficio federale dell'ambiente e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

³ I Cantoni registrano i dati delle aziende controllate, i risultati dei controlli e le misure amministrative decise come anche i dati concernenti la riduzione o il rifiuto di contributi in un sistema di informazione dettagliato, standardizzato e comune gestito dalla Confederazione in collaborazione con i Cantoni.

²⁴ RS 812.212.27

²⁵ RS 910.133; RU 2007 6139

²⁶ RS 916.351.0

²⁷ RS 916.401

²⁸ RS 916.404

²⁹ Il testo di questa norma può essere chiesto all'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, indirizzo di posta elettronica: verkauf@snv.ch.

³⁰ RS 946.512

Art. 5 Compiti della Confederazione

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura sostiene e sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza in coordinazione con l'Ufficio federale di veterinaria, l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Unità federale per la filiera alimentare.

² La Confederazione mette a disposizione i dati dei controlli di diritto pubblico per i controlli di diritto privato.

³ La Confederazione definisce i requisiti dei contenuti, della gestione e della qualità del sistema di informazione di cui all'articolo 4 capoverso 3 e disciplina le condizioni per l'accesso a tale sistema e per il suo impiego. Gestisce il sistema di informazione in collaborazione con i Cantoni.

Art. 6 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 7 Entrata in vigore

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

² L'articolo 4 capoverso 3 entra in vigore il 1° gennaio 2009.

³ L'articolo 3 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2010.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato
(art. 6)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 1995³¹ sulle epizoozie

Art. 292a Controllo veterinario ufficiale delle aziende con detenzione di animali da reddito

¹ La frequenza dei controlli veterinari ufficiali è stabilita in base all'ordinanza del 14 novembre 2007³² sul coordinamento dei controlli.

² Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020³³ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996³⁴ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

³ L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche concernenti i controlli veterinari ufficiali delle aziende con detenzione di animali da reddito.

2. Ordinanza del 23 novembre 2005³⁵ concernente la qualità del latte

Art. 12 cpv. 4 e 5

⁴ La frequenza dei controlli è stabilita in base all'ordinanza del 14 novembre 2007³⁶ sul coordinamento dei controlli.

⁵ Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020³⁷ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996³⁸ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

³¹ RS 916.401

³² RS 910.15; RU 2007 6167

³³ Il testo di questa norma può essere chiesto all'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, indirizzo di posta elettronica: verkauf@snv.ch.

³⁴ RS 946.512

³⁵ RS 916.351.0

³⁶ RS 910.15; RU 2007 6167

³⁷ Il testo di questa norma può essere chiesto all'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, indirizzo di posta elettronica: verkauf@snv.ch.

³⁸ RS 946.512

3. Ordinanza BTDA del 29 novembre 2005³⁹

Art. 16 cpv. 2–4

² L'Ufficio federale di veterinaria stabilisce il tipo di controlli presso le aziende detentrici di animali da parte degli organi incaricati dell'esecuzione della legislazione sulle epizootie.

³ La frequenza dei controlli è stabilita in base all'ordinanza del 14 novembre 2007⁴⁰ sul coordinamento dei controlli.

⁴ Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020⁴¹ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁴² sull'accreditamento e sulla designazione.

4. Ordinanza del 18 agosto 2004⁴³ sui medicinali veterinari

Art. 30 cpv. 1 lett. c

¹ I veterinari cantonali sono responsabili per i controlli e le ispezioni, come pure per l'esecuzione della legislazione sugli agenti terapeutici in:

- c. aziende registrate secondo l'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁴⁴ sulla produzione primaria.

Art. 31 Frequenza e delega dei controlli

¹ Le aziende di commercio al dettaglio e le farmacie veterinarie private che tengono medicinali per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni, mentre gli studi per soli animali domestici almeno ogni dieci anni.

² Controlli supplementari sono effettuati in funzione dei rischi.

³ La frequenza dei controlli delle aziende di produzione primaria è stabilita in base all'ordinanza del 14 novembre 2007⁴⁵ sul coordinamento dei controlli.

³⁹ RS **916.404**

⁴⁰ RS **910.15**; RU **2007** 6167

⁴¹ Il testo di questa norma può essere chiesto all'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, indirizzo di posta elettronica: verkauf@snv.ch.

⁴² RS **946.512**

⁴³ RS **812.212.27**

⁴⁴ RS **916.020**

⁴⁵ RS **910.15**; RU **2007** 6167

⁴ Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020⁴⁶ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁴⁷ sull'accreditamento e sulla designazione.

⁴⁶ Il testo di questa norma può essere chiesto all'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, indirizzo di posta elettronica: verkauf@snv.ch.

⁴⁷ RS **946.512**

